

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana - Presidente -
Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere -
Dott. OLIVIERI Stefano - rel. Consigliere -
Dott. CIGNA Mario - Consigliere -
Dott. FIECCONI Francesca - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso omissis-2016 proposto da:

TIZIO e CAIO

- ricorrenti -

contro

SEMPRONIO e NEVIO

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 866/2015 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 08/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/11/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 7.6.2010 del Tribunale di Marsala sez. distaccata di Castelvetro, integralmente confermata dalla Corte d'appello di Palermo con sentenza in data 8.6.2015 n. 866, veniva rigettata la domanda di risarcimento danni proposta da TIZIO e CAIO per i danni subiti al proprio terreno agricolo, consistiti nella perdita dell'oliveto, a causa dell'incendio originatosi o propagatosi, secondo la prospettazione attorea, dal fondo limitrofo di proprietà dei germani NEVIO e SEMPRONIO.

La Corte territoriale rilevava che alcuna prova era stata fornita in ordine al nesso di causalità tra il fondo dei convenuti-appellati e l'incendio che si era sviluppato danneggiando il fondo di TIZIO e CAIO, essendo stati questi ultimi dichiarati decaduti dalla assunzione della prova orale dedotta in primo grado, ai sensi dell'art. 208 c.p.c., ed ancora con ordinanza del Giudice di appello in data 24.11.2011, della quale gli appellanti non avevano richiesto la revoca in sede di precisazione delle conclusioni.

La sentenza di appello, non notificata, è stata impugnata per cassazione con cinque mezzi da TIZIO e CAIO con ricorso notificato in data 17.6.2017.

Resistono con distinti controricorsi SEMPRONIO e NEVIO.

I ricorrenti hanno depositato memorie illustrative ex art. 380 bis.1 c.p.c.

Motivi della decisione

La eccezione di inammissibilità del ricorso, per tardività della notifica oltre il termine semestrale previsto dall'art. 327 c.p.c., comma 1, proposta da SEMPRONIO è palesemente dilatoria ed infondata, atteso che il giudizio è stato introdotto in primo grado con atto di citazione notificato in data 6.6.2006, e dunque trova applicazione la disposizione dell'art. 327 c.p.c. - che prevedeva il termine "lungo" annuale - previgente alla modifica introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, dall'art. 46, comma 17, applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1 medesima legge ai giudizi instaurati dopo la data 4.7.2009 di entrata in vigore della legge.

Il PRIMO MOTIVO censura la sentenza di appello per violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, per aver omesso il Giudice di pronunciare sul motivo di gravame con il quale era stata dedotta la violazione da parte del primo giudice dell'art. 208 c.p.c.

Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.

Nella specie i ricorrenti deducono un vizio nell'attività processuale, denunciando una "omessa pronuncia" su motivo di gravame che, per come esposto nell'atto di appello (riprodotto nelle precedenti pag. 5-8 del ricorso), si riduceva ad una istanza di revoca della ordinanza di decadenza dalla prova ex art. 208 c.p.c. e nella richiesta di ammissione dei mezzi di prova.

Orbene, il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è volto a garantire la regolare e completa instaurazione del contraddittorio e può ritenersi soddisfatto, senza necessità che esso dia luogo ad una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi, laddove il contenuto del ricorso consenta al Giudice di legittimità, in relazione ai motivi proposti, di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell'oggetto dell'impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006; id. Sez. 6 - 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016). In particolare, nel caso della deduzione del vizio per omessa pronuncia sui motivi di gravame è necessaria, al fine dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, la specifica indicazione dei motivi sottoposti al Giudice di appello sui quali egli non si sarebbe pronunciato, essendo in tal caso indispensabile verificare che le questioni sottoposte non siano "nuove" e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 17049 del 20/08/2015).

A tale onere non si sono adeguati i ricorrenti incorrendo nella conseguente declaratoria di inammissibilità.

Osserva il Collegio che, indipendentemente dal predetto rilievo di inammissibilità, anche a considerare che con il motivo di gravame - asseritamente pretermesso - fosse stato dedotto - come emerge dalla esposizione della censura in esame - l'errore commesso dal Giudice di prime cure in ordine alla statuita decadenza dalla assunzione della prova orale, per avere ritenuto, "con motivazione apodittica ed illogica", che la comunicazione informatica (della

Ordinanza, Corte di Cassazione, Pres. Armano – Rel. Olivieri, n. 6590 del 7 marzo 2019

quale, peraltro, neppure è chiaramente indicato, nel ricorso, se proveniente dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Marsala o, invece, dalla associazione di categoria omissis: cfr. ricorso pag. 9 e pag. 11) pervenuta allo studio legale del difensore dei danneggiati e concernente la astensione dalle udienze dei GOT e dei VPO dal 26 al 30 gennaio 2009 indetta da omissis, non integrava la "*causa non imputabile*" idonea a giustificare la revoca della ordinanza (non essendo comunque esonerato il difensore dal partecipare alla udienza cui era stato disposto rinvio per l'assunzione della prova orale), ebbene anche a considerare assolto il richiamato requisito di ammissibilità del motivo di ricorso per cassazione, tuttavia non è dato individuare se ed in quali termini con il motivo di appello fosse stata prospettata al Giudice di appello una idonea critica rivolta alla statuizione impugnata e se, quindi, dalla impugnazione fosse insorto un effettivo obbligo di pronuncia gravante sulla Corte distrettuale adita su tale specifica questione (cfr. Corte cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 22784 del 25/09/2018).

In ogni caso anche a superare i rilievi di ammissibilità sopra formulati e pur a volere trascurare che manca nel ricorso per cassazione (in violazione dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) alcuna indicazione del luogo ove sia rinvenibile, negli atti dei fascicoli processuali di merito, il documento attestante la predetta comunicazione, ovvero alcuna allegazione circa la deduzione di altro idoneo mezzo probatorio a supporto della istanza di revoca della ordinanza ex art. 208 c.p.c., deve rilevarsi come il Giudice di appello abbia, in ogni caso, espressamente pronunciato in ordine alla richiesta di ammissione delle prove reiterata nell'atto di appello, rigettandola con ordinanza in data 24.11.2011 - della quale parte appellante non ha chiesto la revoca in sede di precisazione delle conclusioni (cfr. sentenza appello che motiva "*per relationem*" alla ordinanza 24.11.2011), dovendo considerarsi che, in relazione a tale specifica statuizione, i ricorrenti:

a) hanno ommesso di riferire il contenuto della ordinanza istruttoria, non consentendo quindi a questa di Corte di verificare se il Giudice di appello abbia ommesso di pronunciare sulla istanza di revoca della ordinanza ex art. 208 c.p.c., od abbia invece ritenuto corretta la valutazione di merito espressa dal primo giudice in ordine alla insussistenza di una causa non imputabile legittimante la revoca della decadenza dalla assunzione della prova orale, o ancora abbia invece ritenuto assorbita tale questione venendo direttamente a valutare la rilevanza ed ammissibilità delle richieste di ammissione dei mezzi di prova, formulate nell'atto di appello. Ne segue che - quando anche si volesse riferire la omessa pronuncia della Corte distrettuale alla carente motivazione sul punto della ordinanza istruttoria, richiamata "*per relationem*" nella sentenza di appello impugnata - la mancata trascrizione o riproduzione delle ragioni poste a fondamento della ordinanza del 24.11.2011, impedisce a questa Corte di sottoporre a verifica l'asserito errore processuale commesso dal Giudice di appello;

b) hanno sostenuto (ricorso pag. 8 ultimi righe) che la Corte territoriale aveva erroneamente affermato che, nelle precisate conclusioni in secondo grado, gli appellanti non avevano chiesto la revoca della ordinanza istruttoria del 24.11.2011, senza tuttavia fornire alcun elemento a riscontro di tale deduzione. Emerge, peraltro, dalla stessa esposizione dei fatti compiuta dagli stessi ricorrenti una contraria ricostruzione della vicenda processuale: ed infatti, alla udienza di precisazione delle conclusioni in data 5.12.2014, gli appellanti "*si riportavano alle conclusioni così come trascritte in atto di citazione introduttivo dell'atto di appello e nella comparsa conclusionale trascrivendole analiticamente come più sopra riportate*" (cfr. ricorso pag. 8). Orbene appare evidente come la reiterazione delle medesime conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo di appello, non poteva intercettare anche le ragioni che erano state poste a fondamento della ordinanza 24.11.2011 di rigetto delle istanze probatorie riproposte con la impugnazione, e comunque, ove anche nella mera reiterazione "*tale e quale*" delle conclusioni dell'atto di appello fosse riconoscibile una implicita contestazione di quella ordinanza, non può non rilevarsi come la sentenza di appello abbia specificamente pronunciato sul punto, confermando la ordinanza istruttoria del 24.11.2011,

Ordinanza, Corte di Cassazione, Pres. Armano – Rel. Olivieri, n. 6590 del 7 marzo 2019

riproponendosi quindi anche in questo caso i medesimi rilievi di incompletezza della critica mossa con il motivo di ricorso per cassazione in esame.

In contrario non può venire in soccorso alla parte ricorrente la qualificazione giuridica del vizio di legittimità come "*error in iudicando de jure procedendi*" (in relazione al quale la Corte è anche giudice del fatto -, potendo accedere direttamente all'esame degli atti processuali del fascicolo di merito), dovendo distinguersi, anche nell'ambito del vizio di legittimità attinente l'attività processuale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), la fase di ammissibilità da quella - cronologicamente successiva - relativa alla fondatezza della censura: ed infatti, se è vero che la Corte di Cassazione, allorquando sia denunciato un vizio per "*errores in procedendo*" è anche giudice del fatto ed ha il "*potere-dovere*" di esaminare direttamente gli atti di causa, tuttavia, per il sorgere di tale "*potere-dovere*" è necessario - non essendo il predetto vizio rilevabile "*ex officio*" - che la parte ricorrente indichi puntualmente gli elementi individuanti e caratterizzanti il "*fatto processuale*" di cui richiede il riesame e, quindi, è indispensabile che il corrispondente motivo presenti tutti i requisiti di ammissibilità e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 1170 del 23/01/2004; id. Sez. 3, Sentenza n. 9275 del 04/05/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 16245 del 03/08/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 1221 del 23/01/2006; id. Sez. 1, Sentenza n. 20405 del 20/09/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 21621 del 16/10/2007; id. Sez. L, Sentenza n. 488 del 14/01/2010; id. Sez. L, Sentenza n. 23420 del 10/11/2011; id. Sez. 3, Sentenza n. 86 del 10/01/2012; id. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5036 del 28/03/2012; id. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012; id. Sez. 5, Sentenza n. 12664 del 20/07/2012; id. Sez. L, Sentenza n. 896 del 17/01/2014).

In conseguenza il motivo si palesa inammissibile in assenza della individuazione delle ragioni della ordinanza predetta e conseguentemente dell'errore in cui sarebbe incorso il Giudice del gravame rigettando le istanze istruttorie.

La censura di "*omessa pronuncia*" per violazione dell'art. 112 c.p.c. si palesa peraltro anche infondata, avendo la Corte d'appello implicitamente pronunciato sulla assunzione della prova riesaminando la complessiva prova orale e rigettato il motivo di gravame volto ad ottenere l'ammissione delle altre prove relative alla esibizione di documenti ed alla acquisizione del fascicolo concernente l'accertamento tecnico preventivo, nonchè l'assunzione della prova orale dalla quale gli attori erano stati dichiarati decaduti in primo grado- motivando "*per relationem*" alle ragioni poste a base della ordinanza istruttoria 24.11.2011 di rigetto delle reiterate istanze probatorie.

Il SECONDO MOTIVO censura la sentenza impugnata contestualmente per violazione dell'art. 2051 c.c., per violazione dell'art. 111 Cost., comma 1 e per omesso esame di un fatto decisivo (in relazione alla prova del caso fortuito).

Il TERZO MOTIVO deduce il vizio di violazione art. 111 Cost., nullità della sentenza ex art. 161 c.p.c. per violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 1 (*recte* comma 2), n. 4, art. 1118 disp. att. c.p.c. in dipendenza dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5.

Il QUARTO MOTIVO censura la sentenza per violazione degli artt. 115, 116 e 201 c.p.c., artt. 184, 210 e 213 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; motivazione mancante ed apodittica ed omesso esame di fatto decisivo in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (in relazione ad omesso esame della perizia stragiudiziale).

Ordinanza, Corte di Cassazione, Pres. Armano – Rel. Olivieri, n. 6590 del 7 marzo 2019

Con il QUINTO MOTIVO si deduce la violazione dell'art. 346 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5 e per omesso esame di fatto decisivo (in ordine alla mancata richiesta di revoca della ordinanza in data 24.11.2011).

In disparte il rilievo per cui i motivi in esame contengono tutti un'unica esposizione argomentativa nella quale si confondono in modo indifferenziato le ragioni poste a sostegno delle autonome censure di legittimità indicate nella rubrica, imponendo inammissibilmente a questa Corte di effettuare una ricerca all'interno della unitaria esposizione degli argomenti idonei a supportare l'una piuttosto che l'altra censura (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 9793 del 23/04/2013; id. Sez. U, Sentenza n. 9100 del 06/05/2015), compito riservato in via esclusiva alla parte interessata, come emerge dal combinato disposto dell'art. 360 c.p.c. e art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 18242 del 28/11/2003 id. Sez. 1, Sentenza n. 22499 del 19/10/2006; id. Sez. 1, Sentenza n. 5353 del 08/03/2007; id. Sez. 3, Sentenza n. 18421 del 19/08/2009; id. Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011; id. Sez. 3, Sentenza n. 3248 del 02/03/2012; id. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7009 del 17/03/2017), osserva il Collegio che i motivi sono tutti inammissibili, per altre ragioni o privi di fondamento.

Ed infatti anche a prescindere dal superiore rilievo di inammissibilità occorre evidenziare in relazione alle diverse censure prospettate:

a) quanto al secondo motivo: 1) difetta del tutto la specificazione del vizio di "errore di fatto" ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e cioè la indicazione del "fatto storico", dimostrato in giudizio, che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare nella valutazione degli elementi fattuali ricostruttivi della fattispecie concreta e che se, invece, esaminato avrebbe determinato con certezza un esito diverso della lite; -) del tutto priva di fondamento è inoltre la censura per violazione dell'art. 2051 c.c., sull'assunto della mancata prova del caso fortuito gravante sui T. i quali non avevano contestato di essere proprietari-custodi del fondo confinante, avendo la Corte d'appello escluso "ante omnia" che fosse stata fornita la prova del nesso di causalità materiale tra il danno subito dall'incendio ed il fondo dei confinanti, ed avendo in particolare rilevato che non emergevano elementi idonei a dimostrare la "origine" o la "propagazione" dell'incendio dal fondo contiguo di proprietà dei germani a quello di proprietà dei danneggiati, accertamento rispetto al quale appare del tutto irrilevante la non contestazione da parte dei convenuti della proprietà del fondo confinante. E' appena il caso di considerare che colui che lamenta il danno cagionato dalla cosa in custodia deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, nonchè dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 25243 del 29/11/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 2563 del 06/02/2007): consegue che il proprietario di un fondo "dal quale si propaga" un incendio che si diffonde nel fondo limitrofo, invadendolo, è responsabile, qualora non dimostri il caso fortuito, essendo irrilevante se l'incendio sia o meno insorto su tale fondo (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 17471 del 09/08/2007; id. Sez. 3, Sentenza n. 2962 del 07/02/2011). Orbene se, nel caso di specie, non è contestato il rapporto di custodia tra i germani. ed il fondo di cui sono proprietari, difetta invece, come accertato dalla Corte d'appello, la prova che l'incendio abbia invaso il fondo P.- I. "provenendo" dal fondo confinante T.;

b) quanto al terzo motivo: è affermazione pacifica che la motivazione è solo "apparente", ovvero "perplexa" o "incomprensibile", e la sentenza è quindi nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal Giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. Al riguardo è stato rilevato che "in entrambi i casi, invero - e purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali - l'anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente

Ordinanza, Corte di Cassazione, Pres. Armano – Rel. Olivieri, n. 6590 del 7 marzo 2019

rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (cfr. Cass. civ. sez. un. 5 agosto 2016 n. 16599; Cass. sez. un. 7 aprile 2014, n. 8053 e ancora, ex plurimis, Cass. civ. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n. 10 20112 del 2009).... (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016; id. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9105 del 07/04/2017). Nella specie la sentenza impugnata evidenzia chiaramente l'iter logico seguito, esibendo il seguente schema: 1-definizione dell'oggetto del giudizio secondo le allegazioni in fatto della parte danneggiata, 2-inquadramento giuridico della fattispecie concreta che viene sussunta nella norma che disciplina la responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c., 3-verifica negativa delle risultanze istruttorie dimostrative dei fatti costitutivi della pretesa, in conseguenza del rigetto delle istanze probatorie reiterate dagli appellanti, risultando in particolare carente la prova del nesso di causalità materiale tra danno lamentato dagli attori e fondo rustico in custodia ai convenuti: la sentenza motiva in relazione a tale elemento della fattispecie normativa dell'art. 2051 c.c., esaurendo in tal modo compiutamente il proprio obbligo motivazionale richiesto dall'art. 111 Cost., comma 6.

c) quanto al quarto motivo e quinto motivo: la inammissibilità è evidente laddove la censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, da un lato, prospetta una equivalenza tra perizia stragiudiziale di parte e mezzo di prova, e dall'altro non distingue tra indizio (fatto secondario assistito dal requisito della certezza) e meri pareri, opinioni e valutazioni espressi in sede stragiudiziale da esperti od incaricati delle parti, anche se asseverati. Se l'accesso in dato tempo al fondo rustico da parte di un determinato soggetto integra un "fatto storico" che può certamente essere acquisito al processo a seguito di verifica nella fase istruttoria, non lo è invece, neppure a livello di indizio, l'affermazione resa da quel soggetto secondo cui "l'incendio...è scoppiato perché sul fondo limitrofo...non sono state effettuate le necessarie opere di prevenzione...", risolvendosi in una valutazione discrezionale che può trovare accesso nel giudizio civile solo attraverso indagini tecniche condotte in contraddittorio. Pertanto la perizia stragiudiziale non può "ex se" costituire "fatto storico decisivo" la cui omessa considerazione può essere fatta valere come errore di fatto nei limiti di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, mentre eventuali "fatti" che emergono da essa, in quanto riferiti dal perito di parte, possono entrare nel processo solo in quanto verificati nella fase istruttoria del giudizio. Quanto poi alla ipotesi accennata nel motivo di ricorso secondo cui il Giudice di appello non avrebbe ammesso le ulteriori prove reiterate dagli appellanti, la censura si palesa inammissibile, laddove non è stato precisato a) se e quali prove orali (capitoli e testi) siano state ammesse dal Tribunale e quindi non siano state assunte per decadenza ex art. 208 c.p.c.; b) se nelle conclusioni precisate in primo grado siano state o meno reiterate anche le prove non ammesse o sulle quali il Tribunale non aveva pronunciato, o invece sia stata richiesta soltanto la revoca della ordinanza di decadenza dalla prova orale ammessa: nel primo caso risultando evidentemente precluso - dalla intervenuta rinuncia per omessa specifica richiesta formulata nelle conclusioni rassegnate in primo grado - il motivo di gravame volto a richiedere nuovamente la ammissione di tali prove. Ed infatti va confermato il principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui la parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reitarle al momento della precisazione delle conclusioni poichè, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello, non potendosi ritenere assolto tale onere attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il "thema" sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste - istruttorie e di merito - definitivamente proposte (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 25157 del 14/10/2008; id. Sez. 3 -, Sentenza n. 16290 del 04/08/2016; id. Sez. 3 -, Ordinanza n. 19352 del 03/08/2017). Quanto alla istanza di emissione di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. difetta anche il requisito di "decisività" della prova non ammessa, dovendo ribadirsi il principio di diritto secondo cui qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di

Ordinanza, Corte di Cassazione, Pres. Armano – Rel. Olivieri, n. 6590 del 7 marzo 2019

mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti, il ricorrente ha l'onere di indicare specificamente i mezzi istruttori, trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto di prova, nonché di dimostrare sia l'esistenza di un nesso eziologico tra l'omesso accoglimento dell'istanza e l'errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia, senza quell'errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove. (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 1875 del 30/01/2006; id. Sez. 1, Sentenza n. 4178 del 22/02/2007; id. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23194 del 04/10/2017): nessuna indicazione è stata fornita dagli attori in ordine alla capacità dimostrativa dei dati rilevati dalla Agenzia regionale meteorologica relativi alla intensità e velocità del vento nel periodo interessato dall'incendio, a fornire la prova decisiva dell'attraversamento dell'incendio sul terreno di proprietà dei germani e della successiva propagazione nel fondo contiguo.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato ed i ricorrenti essere condannati alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, nei confronti delle parti resistenti.

Non sussistono i presupposti della azione temeraria, per l'applicazione ex officio della sanzione privata di cui all'art. 96 c.p.c., comma 3, sollecitata dalla parte resistente SEMPRONIO, non potendo farsi coincidere la prova della mala fede o colpa grave meramente con la pronuncia di inammissibilità od infondatezza del singolo motivo di impugnazione.

P.Q.M.

rigetta il ricorso principale.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascuno dei controricorrenti, in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 *bis*.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2019

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*